



CITTÀ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -



DELIBERAZIONE N° 137 DEL 01 AGOSTO 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVOCA CONCORSO PUBBLICO DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO A PART-TIME AL 50% CON PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C1 – ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020 ANNUALITÀ 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di agosto alle ore 13:40 nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
IDÁ	Giuseppe	SINDACO	X	
SORACE	Damiano	VICE SINDACO		X
LA TORRE	Caterina	ASSESSORE	X	
NASO	Maria Domenica	ASSESSORE		X
PALAIA	Giuseppe	ASSESSORE	X	
PAPAIANNI	Pasquale	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale: Dott. CLERI Giuseppe.

Il Sindaco – Presidente, constatato che è presente la maggioranza assoluta dei componenti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.C. n° 61 del 05/11/2015, il posto vacante di cat. C1, istruttore amministrativo part-time ed a tempo indeterminato è stato trasformato dall'80% al 50%;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.C. n° 63 del 05/11/2015, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2015/2017 e il piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015, prevedendo, tra l'altro, la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time al 50% con profilo Istruttore Amministrativo - cat. C1;

Richiamata la determinazione n. 749 del 30/11/2015 del Segretario Generale, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto, a tempo indeterminato e part-time al 50%, di Istruttore Amministrativo, cat. C1, posizione economica C1;

Preso atto che il Bando di concorso, approvato con la sopra richiamata determina, è stato pubblicato, tra l'altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale, n° 99 del 29/12/2015;

Dato atto che, ad oggi, la suddetta procedura concorsuale non si è conclusa, stante il decorso di oltre due anni, e che lo stato del procedimento vede l'avvenuta nomina della Commissione Esaminatrice che si è recentemente insediata;

Atteso che il D. Lgs. n. 165/2001 all'art. 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" comma 2 prevede che *"...allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter"*;

Considerato che questo Ente è tenuto ad adottare il programma del fabbisogno del personale annuale 2018 e triennale 2018/2020;

Tenuto conto che il Sindaco con istanza rivolta a tutti i responsabili delle UU.OO.CC. ha richiesto, di indicare le risorse di personale da inserire nel documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020;

Atteso che, in riscontro alla suddetta comunicazione, i responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 165/2001 comma 1 lettera a-bis) e successive modifiche ed integrazioni, hanno proposto le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, giuste comunicazioni agli atti di ufficio;

Dato atto che al fine di soddisfare, almeno parzialmente, le diverse richieste degli uffici vi è la necessità di dotarsi di almeno una unità di cat. C1, profilo di istruttore amministrativo-tecnico a tempo indeterminato e pieno;

Atteso che, pertanto, la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time al 50% con profilo Istruttore Amministrativo - cat. C1, risulta insufficiente sotto il profilo quantitativo, in rapporto al fabbisogno di personale, per come rappresentato dai responsabili delle UU.OO.CC., nonché non interamente soddisfacente sotto il profilo qualitativo ;

Ritenuto, pertanto, di dover rideterminare, a fronte dell'effettivo fabbisogno di personale, la programmazione del fabbisogno e, quindi, la relativa spesa di personale, revocando la procedura, ancora in itinere, relativa alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time al 50% con profilo Istruttore Amministrativo - cat. C1;

Atteso che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

Ribadito che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01/08/2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

Considerato che l'amministrazione può procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

Dato atto che la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012).

Richiamata la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr *ex multis* Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

Atteso che l'Amministrazione ha effettuato una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere inopportuno proseguire il concorso pubblico per l'assunzione di una unità a part time in quanto tale risorsa risulta del tutto insufficiente rispetto al fabbisogno di personale comunicato dagli uffici;

Tenuto conto delle sopravvenute esigenze e quindi della opportunità di revocare la procedura sopra indicata, prevedendo al contempo, con la predisponenda programmazione 2018/2020, l'inserimento e quindi la copertura di una unità di cat. C1, profilo di istruttore amministrativo-tecnico a tempo indeterminato e pieno;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

Dato atto che la suddetta scelta tiene conto anche del vincolo dell'obbligo di riduzione della spesa di personale, risultando antieconomico mantenere il posto a tempo indeterminato e part-time al 50% con profilo Istruttore Amministrativo - cat. C1 e avere, al contempo, un ulteriore posto a tempo indeterminato e pieno con profilo Istruttore amministrativo-tecnico, cat. C1;

Richiamato l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che *"...per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*;

Considerata dunque la mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

Visto che, essendo la presente deliberazione, atto di mero indirizzo politico non necessita dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di revocare la procedura, ancora in itinere, relativa alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time al 50% con profilo Istruttore Amministrativo, cat. C1, già prevista dalla deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.C. n° 63 del 05/11/2015, con cui è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2015/2017.
2. Di esprimere atto di indirizzo, al responsabile competente, finalizzato all'adozione dei relativi atti di gestione.
3. Di fornire specifico atto di indirizzo, al responsabile competente, finalizzato all'inserimento, nella predisponenda programmazione del fabbisogno di personale 2018/2020 anno 2018, e alla assunzione di una unità di cat. C1, profilo di istruttore amministrativo-tecnico a tempo indeterminato e pieno.
4. Di Trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Economico/Finanziario/Personale.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione resa in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale della Giunta Comunale, avente il numero 137/2018, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Avv. Giuseppe IDÁ

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe CLERI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ROSARNO 07/08/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe CLERI

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 5 (cinque) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 08 AGO. 2018



UFFICIO DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

ROSARNO 08 AGO. 2018



IMPIEGATO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione:

- Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____.
- É divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della avvenuta pubblicazione al _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE